

Agricoltura. La Corte costituzionale ha dichiarato legittima la tassazione catastale - Dal 2014 scatta il regime forfettario

L'energia rientra nel reddito agrario

La produzione da fonti agroforestali e fotovoltaiche è «attività agricola connessa»

Gian Paolo Tosoni

La tassazione catastale della produzione di energia elettrica in agricoltura è legittima non essendo fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 423 della legge 266/2005; lo precisa la Corte costituzionale con la sentenza 66/2015.

Si tratta della disposizione di legge che prevede la tassazione in base al reddito agrario dell'attività di produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche; questa attività è considerata agricola connessa e rientrante nel reddito agrario. Dall'anno 2014, per effetto dell'articolo 22 del Dl 66/2014, pur mantenendo la natura agricola, questa attività è esclusa dal reddito agrario, ma il reddito può essere determinato forfettariamente applicando la percentuale del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell'Iva,

al netto della tariffa incentivante e di una franchigia.

Era stata la Commissione tributaria di Agrigento a sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto la norma di legge anteriore alle modifiche apportate con il citato Dl

LA QUESTIONE

A sollevare la questione per mancanza di limiti qualitativi e quantitativi era stata la Commissione tributaria di Agrigento

66/2014 non prevedeva alcun limite di natura qualitativa e quantitativa oltre il quale questa attività agroenergetica cessa di essere attività agricola rientrante nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir), per transitare nel reddito di impresa.

Il caso esaminato dai giudici tributari siciliani era chiaro: si trattava di una Srl agricola che realizzava ricavi per alcuni milioni di euro per la cessione di energia elettrica da risorse fotovoltaiche e soltanto qualche migliaia di euro da cessione di prodotti agricoli. La situazione era palesemente anomala al punto da far dichiarare alla Commissione tributaria che la fattispecie determinerebbe un sistema fiscale assolutamente irragionevole e privo di qualsiasi nesso con l'effettiva capacità contributiva, traducendosi nell'esonero dalla tassazione dei ricavi derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società ricorrente sosteneva a propria difesa che il comma 423 della legge 266/2005 non prevede alcun limite di natura quantitativa e solo la circolare 32/E/2009 aveva stabilito i requisiti per rientrare nel reddito

agrario.

La questione è in questi termini. L'articolo 2135 del Codice civile prevede due ipotesi di attività connesse: 1) la produzione di beni trasformando prevalentemente prodotti ottenuti nell'azienda agricola; 2) le prestazioni di servizi utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse utilizzate ordinariamente nella attività agricola.

La produzione di energia rientra nel primo caso e il concetto di attività connessa funziona perfettamente per la produzione di energia da risorse agroforestali (biogas), le quali devono essere prodotte prevalentemente nell'azienda agricola. Impossibile risulta invece misurare la prevalenza per la produzione di energia da risorse fotovoltaiche in quanto la luce del sole è una risorsa esterna all'azienda agricola. A questo aveva sopperito la circolare 32/E/2009, fissando

Il «salvataggio»

01 | IL CASO

Nel caso esaminato dalla Commissione di Agrigento una Srl agricola realizzava ricavi per alcuni milioni per la cessione di energia elettrica da fotovoltaico e poche migliaia di euro da cessione di prodotti agricoli

02 | SENZA LIMITI

Per la società ricorrente il comma 423 della legge 266/2005 non prevede alcun limite di natura quantitativa e solo la circolare 32/E/2009 aveva stabilito i requisiti per rientrare nel reddito agrario

03 | LA DECISIONE

La Corte costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale del comma 423 della legge 266/2005 e pertanto ha salvato la tassazione catastale delle attività energetiche fotovoltaiche

quattro criteri quantitativi alternativi per poter rientrare nel reddito agrario. La Corte costituzionale sposta invece l'obiettivo ribadendo che la produzione di energia rappresenta una produzione di beni e ha natura di attività agricola connessa se rispetta il requisito delle prestazioni di servizi e cioè l'utilizzo prevalentemente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola (il fondo agricolo, edifici agricoli).

In conclusione la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale del comma 423 della legge 266/2005 e pertanto è salva la tassazione catastale delle attività energetiche fotovoltaiche. Si ricorda che dal 2014 queste attività rientrano in un regime forfettario di determinazione del reddito (articolo 22 del Dl 66/2014) e non più interamente nel reddito agrario.

CONFERMA DI RIVISTA